

Giulio **MICIONI**

Fabio **DE SANTIS**

Compendio di

ORDINAMENTO FORENSE e DEONTOLOGIA

EDIZIONE
PROFONDAMENTE
RINNOVATA

XV EDIZIONE **2026**



**Neldiritto
Editore**

Scienze dei servizi giuridici ma sono ammessi a partecipare i titolari di **laurea in Giurisprudenza o di lauree specialistiche o magistrali in ambito economico e giuridico**, come da bando – il primo dei quali (bandito in G.U. lo stesso **6 agosto 2021**) ha previsto la messa a concorso di 8.171 posti (numero, peraltro, destinato a salire, in considerazione di quanto indicato dal **Piano Triennale dei fabbisogni del personale** del Ministero della Giustizia per il **triennio 2022-2024** è stato previsto il reclutamento di oltre 13mila nuove risorse, tra cui 8.250 per il profilo di addetto all'ufficio per il processo).

Agli addetti all'Ufficio del processo sono affidate **peculiari mansioni**, tra le quali, ad esempio: lo studio dei fascicoli e la predisposizione delle schede riassuntive per procedimento; il supporto al giudice nel compimento di attività pratiche e materiali o di facile esecuzione; la verifica della completezza del fascicolo; l'accertamento della regolare costituzione delle parti; il controllo delle notifiche e del rispetto dei termini; il supporto per la redazione di bozze di provvedimenti semplici; l'organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione dei fascicoli che presentino caratteri di trattazione prioritaria; la condivisione di riflessioni su criticità o problematiche, con proposte organizzative e informatiche per il superamento; l'approfondimento normativo, giurisprudenziale e dottrinale; il raccordo con il personale addetto alle cancellerie ecc..

Posto che all'Ufficio del processo sono destinati per lo più giovani (o meno giovani) laureati in giurisprudenza, è stato necessario un coordinamento tra le norme regolatrici di tale nuova figura e quelle connesse all'iscrizione ed al mantenimento all'albo degli avvocati (o al registro dei praticanti), stante l'evidente possibile "contrasto" tra i doveri professionali derivanti dall'esercizio della professione forense con quelli dell'addetto all'ufficio del processo, che collabora con il Giudice (oltre che per ragioni di opportunità e giustizia ovvero in considerazione della delicatezza e della varietà delle questioni con cui l'addetto all'Ufficio del processo potrebbe entrare in contatto).

Per tale motivo con il decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modificazioni in legge 27 aprile 2022, n. 34 è stata prevista un'ipotesi di sospensione obbligatoria dall'esercizio dalla professione forense (o dallo svolgimento della pratica) **per tutta la durata del rapporto a termine** (il legislatore si è così espresso: "*Al decreto-legge 9.6.2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2021 n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'art. 11, dopo il co. 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura **causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense** e comporta la **sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica**. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell'Ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio del processo"*).

6. La cancellazione dall'albo

La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal Consiglio dell'ordine **a richiesta dell'iscritto**, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero **d'ufficio o su richiesta del procuratore generale** (art. 17, co. 9, L.F.):

- a) quando viene meno uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

- c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
- d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante p.e.c. invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni o chiedere di essere sentito entro un termine non inferiore a **trenta giorni** dal ricevimento.

Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione (le quali hanno natura di atti amministrativi) sono notificate, entro **quindici giorni**, all'interessato, il quale può fare ricorso al CNF entro i successivi **sessanta giorni** (art. 17, co. 13, L.F.). Il ricorso proposto dall'interessato ha **effetto sospensivo** e il CNF può provvedere in via sostitutiva (art. 17, co. 14 e 18, L.F.). Lo stesso può difendersi personalmente (per effetto della legittimazione derivante dall'iscrizione all'albo, posto che la delibera di cancellazione pronunciata dal Consiglio dell'ordine non è esecutiva). Si noti che, nel caso in cui sussista una causa di incompatibilità e questa cessi nelle more dell'impugnativa al CNF, la cancellazione potrà comunque essere pronunciata, giacché il provvedimento del CNF dovrebbe essere assunto sulla base della situazione di fatto esistente al momento della prima pronuncia.

Il provvedimento del CNF ha **natura giurisdizionale** e con esso la **decisione diventa esecutiva**. Se viene disposta la cancellazione, il Consiglio dell'ordine la comunica immediatamente al CNF e a tutti i Consigli degli ordini territoriali (art. 17, co. 19, L.F.). Avverso la decisione del CNF è ammesso **ricorso per cassazione**, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità e in un unico termine, a tutte le parti interessate, e cioè al Consiglio dell'ordine territoriale e, quale litisconsorte necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Sino al maggio 2025, l'**art. 57 L.F. stabiliva il divieto di cancellazione durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, dal giorno dell'invio degli atti al CDD.**



Divieto di cancellazione dall'albo nelle more del procedimento disciplinare

La questione del **divieto di cancellazione** dall'albo nelle more del procedimento disciplinare è stata rimessa dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione alla Corte Costituzionale, che ha dichiarato **costituzionalmente illegittimo**, per violazione degli artt. 2, 3 e 4 Cost., **l'art. 57 della legge n. 247 del 2012**, pur riconoscendo che: *"l'ablazione del precetto all'origine dell'accertato vulnus costituzionale determina un vuoto normativo che il legislatore è chiamato a colmare, predisponendo un congegno che bilanci più correttamente le libertà dell'avvocato e gli interessi sottesi all'azione disciplinare e alla tutela dell'ordine professionale; nelle more, è necessario che gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinché non siano consentite pratiche abusive che determinino l'aggiramento del principio di conservazione dell'azione"*

*disciplinare". (Corte Cost., 23 maggio 2025, n. 70). Sull'argomento si è subito dopo espresso anche il CNF, che con **parere** del 25 luglio 2025, n. 51 del ha precisato, in conformità al *decisum* della Consulta, che "l'estinzione del procedimento non fa venir meno la pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, così che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reinscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, **"può – e anzi deve – essere nuovamente esercitata"** dagli organi competenti in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare." e, da ultimo, tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 31 dicembre 2025, n. 35005).*

In realtà da tempo, la giurisprudenza del CNF (v. sentenza n. 23 del 7 marzo 2023) aveva individuato eccezioni a tale divieto. Infatti "[...] Il divieto in parola non trovava già applicazione nelle ipotesi di: **a)** mancanza *ab origine* di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), **b)** sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), **c)** cessazione dell'esercizio dell'attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012); **d)** pensione di anzianità dell'iscritto (in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall'art. 38 Cost. che prevaleva sulla disposizione dell'Ordinamento forense). (così CNF sentenza n. 335 del 27 dicembre 2023. In senso conforme, tra le altre, CNF, sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, CNF sentenza n. 166 del 11 ottobre 2022, CNF sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021; CNF sentenza n. 229 del 28 dicembre 2021.

■ 6.1. La cancellazione per mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione

Una delle novità apportate dalla legge di riforma consiste, come detto, nel subordinare la permanenza dell'iscrizione all'albo all'**esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente** (art. 21, co. 1, L.F.) alla cui **verifica periodica** è preposto il Consiglio dell'ordine di appartenenza (art. 21, co. 2 e 3, L.F.).

In caso di accertata mancanza di tali condizioni – e, ove l'avvocato non dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi – il **D.M. 25 febbraio 2016, n. 47**, all'art. 3, ha previsto la cancellazione dall'albo. Anche in tal caso, prima di deliberare la cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta ovvero a chiedere di essere sentito entro un termine non inferiore a trenta giorni (art. 21, co. 4, L.F.); entro i successivi quindici giorni all'interessato viene notificata la delibera di cancellazione, la quale l'automatica eliminazione da tutti gli elenchi in cui egli è eventualmente iscritto, fatta eccezione per quelli rispetto ai quali l'esercizio dell'attività professionale non costituisce condizione per l'iscrizione.